

UNIVERSITA' DI PISA

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR RISTORO DEL NUOVO POLO DI CHIMICA

Ulteriori chiarimenti e precisazioni

Quesito I. Un operatore economico chiede:

Punto 1. <<nel caso di partecipazione di un consorzio stabile, che esegua i servizi per conto proprio, senza avvalersi delle sue consorziate, nella domanda di partecipazione occorre indicare l'impresa singola o il consorzio stabile? >>

Punto 2. <<Nel caso in cui il legale rappresentante sia cessato nel gennaio 2014, lo si deve ugualmente indicare?>>

Risposta.

Sul punto 1: Nell'Allegato A/1 sezione a) l'operatore economico dovrà barrare la casella "consorzio stabile" e dichiarare di concorrere "in proprio".

Ciò per il combinato disposto di cui all'art. 277 comma 1 e art. 94 comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 emanati sulla base del rinvio di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 163/2006), da considerarsi espressione di un principio generale applicabile anche alle concessioni di servizi.

Sul punto 2: il legale rappresentante cessato nel gennaio 2014 dovrà essere indicato nell'allegato A/1 tra i soggetti cessati dalle cariche societarie (punto 3.3.1 casella B e seguire le indicazioni relative alla compilazione di tale punto e delle altre parti pertinenti se del caso).

Quesito II. Un operatore economico necessita di un chiarimento relativamente all'art. 27 del capitolato speciale d'oneri: se la facoltà di risoluzione/recesso dal contratto è riconosciuta solamente da parte dell'Università o è possibile e come da parte della ditta aggiudicataria? Si chiedono le modalità di esercizio di tali poteri di recesso.

Risposta. Le modalità del recesso previste dall'art. 27 del capitolato speciale d'oneri a favore dell'Università di Pisa fanno riferimento alle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e di concordato preventivo dell'affidatario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, (citato dall'art. 140 del D.lgs. 163/2006 e oggi sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159); tale ultima ipotesi si verifica quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Precisazione. Con riferimento all'art. 23 comma 3 del capitolato speciale d'oneri, si fa presente che ciascuno degli elementi qualitativi a), b), c), d) ivi indicati reca in sé i contenuti individuati nell'elemento stesso dal capitolato e che i coefficienti di cui al

comma 7 dell'art. 23 del capitolato in parola verranno attribuiti discrezionalmente dai commissari a ciascun elemento della qualità sulla base della valutazione complessiva dei contenuti dell'offerta tecnica in relazione a ciascun elemento.

Pertanto, qualsiasi riferimento ad una articolazione di ciascun elemento va inteso come un riferimento ai contenuti dell'elemento stesso in quanto inscindibilmente connessi tra loro.

Ulteriore quesito. Un operatore economico chiede un ulteriore chiarimento su quanto già espresso nei chiarimenti del 14 maggio 2014: <<un documento univoco per il comma 3 dell'art. 41 sostitutivo e il fatturato globale, visto che lo stesso bar oggi non esiste, qual è l'importo della gara reale che l'impresa deve dichiarare di avere minimo? per rispettare il suddetto principio? Per l'azienda che ha meno di 3 anni di attività posso essere dichiarati i contratti eventualmente stipulati ad oggi o comunque con aggiudicazione definitiva intercorsi nel periodo di esistenza della stessa, come dichiarazione tecnico-professionale?>>

Risposta a ulteriore quesito. Si ribadisce quanto già esplicitato nei chiarimenti del 14 maggio 2014.

A quanto già detto si aggiunge che non è onere, per la Stazione Appaltante prevedere, né nel bando di gara né in sede di chiarimenti, criteri alternativi alle due referenze bancarie richieste, quale requisito di capacità economica e finanziaria, come previste al punto III.2.2) del bando di gara.

E' onere del concorrente, impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando, indicare "i giustificati motivi" dell'impedimento e allegare "qualsiasi altro documento" idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria; ove il concorrente si avvalga della facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 41 –la cui applicabilità non è certo esclusa dal suo mancato richiamo da parte del bando di gara, che deve intendersi automaticamente integrato dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura –la Commissione di gara ha, a sua volta, l'obbligo di valutare la idoneità a dimostrare la capacità del concorrente della documentazione alternativa presentata.

Il concorrente dovrà dichiarare, in sede di gara (come detto nei chiarimenti del 14 maggio 2014: la dichiarazione e la documentazione alternativa dovranno essere inseriti nella busta A- documenti amministrativi), i giustificati motivi dell'impossibilità di presentare due dichiarazioni bancarie e presentare documentazione alternativa a supporto del possesso del requisito in contestazione (sul punto TAR Lazio Latina, sez. I , 4/03/2009 n. 170).

Pisa, 26/05/2014

f.to
Direzione Economato, Patrimonio e
Servizi Generali
Il Dirigente
-dott. Federico Massantini-